



COMUNE DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

TA.RI.

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.07.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08.05.2023*

Indice Articoli

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Presupposto
- Art. 3. Soggetti passivi
- Art. 4. Locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Art. 5. Superfici imponibili
- Art. 6. Gestione e definizione di rifiuto
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti urbani
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti speciali
- Art. 9-bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 10. Piano finanziario e copertura dei costi
- Art. 11. Determinazione delle tariffe
- Art. 12. Articolazione delle tariffe
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffe per utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tariffa giornaliera
- Art. 20. Tributo provinciale
- Art. 21. Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzione per le utenze non domestiche stagionali o non continuative
- Art. 23. Riduzione per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti urbani
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni per contributo sociale

Art. 26. Riduzione per servizio di Volontariato civico “Cittadinanza Attiva”

Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 29. Dichiarazione

Art. 30. Dichiarazione delle riduzioni e agevolazioni o esenzioni

Art. 31. Modalità di versamento

Art. 32. Scadenze di pagamento

Art. 33. Norma di rinvio

Allegato A: - Categorie di utenze non domestiche TARI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria, non essendo realizzati sistemi finalizzati all'attivazione della tariffa con natura corrispettiva, come previsto all'articolo 1 commi 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – Locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali ed aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Alghero.
2. Si intendono per:

a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, verande, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

b.bis) *aree scoperte operative*: le superfici di cui alla precedente lettera b, destinate allo svolgimento di una specifica attività economica;

c) *utenze domestiche*: le utenze relative alle superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*: le utenze relative alle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative di cui al precedente comma 2, lett b.bis, quali, a mero titolo esemplificativo i balconi, le terrazze, le verande aperte, i posti auto, i cortili, i giardini, i camminamenti, i parchi e le piscine. Su tali aree non devono essere svolte le attività proprie dei locali tassabili di cui queste sono pertinenziali ed accessorie come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione assistita di alimenti e bevande, intrattenimento con musica e spettacoli, esposizione e stoccaggio di materiale di qualsiasi genere destinato alla vendita, rimessaggio e parcheggi a pagamento, lavorazioni accessorie di qualsiasi genere escluso la manutenzione ed il mantenimento delle stesse aree;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica integra il presupposto di cui all'art. 2. Parimenti, per le utenze non domestiche il presupposto di cui all'art. 2 è integrato dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Superfici imponibili

1. La superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita dalle superfici calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES e della TARSU. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della L. 147/2014 finalizzate alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il comune provvede a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per i camping, sono considerate aree scoperte operative tutte quelle adibite a piazzole, per tende o altri sistemi operativi mobili, nel numero autorizzato dalla concessione comunale, oltre a quelle aree adibite ad attività di ristorazione, bar, intrattenimenti all'aperto e zone ricreative.
5. Per gli stabilimenti balneari sono considerate aree scoperte operative quelle adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio come risultante dalla concessione demaniale.

Art. 6 – Gestione e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono definiti rifiuti urbani quelli individuati ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 17.12.2018 e ss.mm.ii, per quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 7 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio dell'attività ludico-sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili, qualora siano presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualunque forma, anche automatizzata;

- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 35 mq per colonnina di erogazione;
 - h. i locali e le aree a servizio delle attività economiche non ricomprese nell'allegato L quinquies del D. lgs. 116/2020.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Le condizioni formali per la fruizione dell'esclusione e le conseguenze dell'eventuale conferimento abusivo sono disciplinate dai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184 comma 3 del D. lgs. 152/06.

Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo (ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo - opzionale). Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

2. In particolare, non sono soggette alla TARI:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:
 - a. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b. officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriale, imbarcazioni;
 - c. lavanderie a secco e tintorie non industriali;
 - d. elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie;
 - e. caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;
 - f. autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie, gommisti;
 - g. officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;
 - h. tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie;
 - i. allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina; j. macellerie e pescherie;
 - k. falegnamerie;
 - l. attività analoghe alle precedenti.

L'applicazione dell'abbattimento del 30% ai fini del calcolo della superficie imponibile, si applica anche alle attività che, seppure non incluse nella elencazione sopra indicata, dimostrano di produrre e conferire in conformità alle normative vigenti rifiuti speciali.

In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contribuente dichiara le superfici produttive di rifiuti speciali distintamente dalle superfici produttive di rifiuti urbani.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER cui all'allegato D parte IV del citato D.L. 152/2006;
 - b. comunicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, unitamente alla dichiarazione MUD o dichiarazione analoga prevista dalla normativa.

Art. 9 Bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 10 – Piano finanziario e copertura dei costi

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) e della Relazione illustrativa di accompagnamento, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.
3. Il Piano Economico Finanziario (PEF) è predisposto in coerenza con gli obiettivi definiti e secondo i criteri di cui al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definiti dalla normativa vigente.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati sulla base delle disposizioni cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in ordine alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, o eventuale diversa scadenza prevista dalla legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12 – Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche – cui all'articolo 1, comma 658, Legge n. 147 del 27.12.2013, e cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 10% e il 50% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento [- meno] e i costi di recupero e trattamento [+ più] riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata), misura da stabilire nella delibera che fissa le tariffe.

Art. 13 – Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata nei modi e termini previsti agli articoli 29 e 30.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del dovuto producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa dovuta.

Art. 14 – Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013.

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o studi universitari, con domicilio ad oltre 120 km di distanza, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una (1) unità fino a ottanta (80) mq di superficie imponibile (comprese le superfici pertinenziali), e di due (2) occupanti oltre gli ottanta (80) mq di superficie imponibile.
4. Le cantine, le autorimesse non aperte al pubblico e altri simili locali di deposito, se condotti da persona fisica priva di utenza abitativa, si considerano utenze non domestiche. Si considerano parimenti utenze non domestiche, se condotti da persona fisica in possesso di utenza abitativa nel comune distante oltre 1.000 m dai suddetti locali.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (1) unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16 – Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia consentita la distinzione delle superfici per distinte categorie al fine di applicare tariffe più appropriate, in un massimo di due categorie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative del tributo annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. riduzione del 30%: se condotte da un unico occupante ultrasettantenne residente nel Comune, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro, e previa apposita dichiarazione da presentare entro la scadenza della prima rata annuale;
 - b. riduzione del 30%: se condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, o se condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
- 1bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il venir meno delle condizioni per la fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo devono essere dichiarate con le modalità di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali o non continuative

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell'anno solare.
2. La medesima riduzione si applica agli stabilimenti balneari.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono dichiarate con le modalità previste agli articoli 29 e 30, fatta eccezione per le attività di cui alle categorie 05 e 7.1 per le quali la riduzione opera automaticamente.

Art. 23 – Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti urbani

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, sulla parte variabile della tariffa, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani di carta/cartone, plastica, vetro, umido e metallo, che il produttore comunica di voler avviare al recupero tramite libero mercato, mediante specifica modulistica messa a disposizione dagli uffici competenti, ed allegando la documentazione indicata nel modulo stesso.
2. La comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre con effetto a partire dall'anno successivo alla data di comunicazione, al fine della necessaria riorganizzazione del servizio pubblico di raccolta.
3. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei rifiuti urbani che si intende avviare a recupero e il nominativo della ditta o delle ditte, regolarmente iscritte all'Albo Gestori Ambientale alla "Categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani" per la raccolta, trasporto e avvio presso un impianto di recupero (R), nonché l'impegno a trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Alghero, ogni trimestre (entro il giorno 5 del mese di Aprile- Luglio – Ottobre – Gennaio) copie dei formulari di trasporto dei rifiuti attestanti l'avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti fuori dal circuito pubblico.
4. Per «recupero» si intende, ai fini del presente articolo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
5. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40 % della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al 10% per ogni tipologia di rifiuti conferita a recupero fuori dal circuito pubblico (in caso di conferimento di tutti i rifiuti di cui al comma 1 la riduzione massima è del 40%) e per un numero di conferimenti annuali maggiori di 3 per ogni tipologia di rifiuto.
6. Solo per l'anno 2021, saranno riconosciute a consuntivo le riduzioni di cui al comma 5 per le attività che dimostrano di aver avviato a recupero i rifiuti urbani di cui al comma 1.
7. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui al presente comma, compresa la mancata trasmissione periodica dei formulari di trasporto, comporta il recupero delle riduzioni applicate.

Art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25 – Agevolazione per contributo sociale

1. Per le utenze domestiche condotte da residenti nel Comune, l'Amministrazione comunale stabilisce fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere un contributo da parte Comune stesso. Tali contribuzioni sono concesse previa istruttoria presso i Servizi Sociali dell'ente.
2. Le contribuzioni di cui al comma precedente sono stabilite in misura non superiore all'1% delle somme previste in riscossione.

Art. 26 – Riduzione per servizio di Volontariato civico “Cittadinanza Attiva”

1. Ai sensi dell'articolo 24 del D.L. Decreto-Legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Amministrazione comunale, con apposito regolamento, disciplina modalità e termini per la concessione della riduzione tributaria della TARI, nella misura massima del 50% del tributo dovuto. Tali riduzioni sono concesse a consuntivo, previa istruttoria e comunicazione a cura degli uffici comunali competenti.
2. I contribuenti che aderiranno (fino ad un massimo di dieci adesioni) a progetti di realizzazione di arredi urbani mediante riuso e riciclo saranno esentati dal pagamento della TARI.
3. Le riduzioni e le esenzioni complessive di cui ai commi precedenti sono previste nel relativo stanziamento di bilancio, nella parte entrata, in misura comunque non superiore allo 0,3% delle somme previste nel bilancio di previsione.

Art. 27 – Altre riduzioni ed esenzioni

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione tariffaria dell'anno di competenza.
2. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. In caso di eventi di carattere eccezionale e calamità naturali la Giunta sottopone al Consiglio proposte di riduzioni – esenzioni o proroghe delle scadenze.

Art. 28 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione mediante utilizzo della modulistica ufficiale messa a disposizione dall'Amministrazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dell'articolo 1 commi 684 e 685 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il piano, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere inoltre, per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, e il numero dei componenti occupanti l'immobile.
7. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche inoltre deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale).

Art. 30 – Dichiarazione delle riduzioni e agevolazioni o esenzioni

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - b. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - c. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza.
2. I soggetti passivi della TARI che intendono dichiarare le condizioni per la fruizione delle riduzioni cui agli articoli 21 e 22, dichiarano tempestivamente, e comunque entro il termine di scadenza

della 1° rata, la sussistenza o la cessazione delle condizioni di fatto per le agevolazioni o riduzioni in argomento, anche al fine di consentire all'ente la quantificazione e contabilizzazione degli stessi nonché al fine della postalizzazione degli avvisi di pagamento, con riserva comunque di verificare la corretta sussistenza dei presupposti di fatto per usufruire di tali riduzioni.

Art. 31 – Modalità di versamento

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato tramite modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle entrate nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. La tassa sui rifiuti TARI è riscossa in autoliquidazione. Il calcolo della TARI i relativi pagamenti sono effettuati dai contribuenti in autoliquidazione.
3. Fermi gli adempimenti a carico dei contribuenti riguardo gli obblighi dichiarativi e di versamento in autoliquidazione, il Responsabile del tributo, sulla base degli elementi dichiarati o accertati, comunica ai contribuenti mediante pubblici avvisi le modalità di applicazione e riscossione del tributo, anche inviando, per posta elettronica o per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, unitamente ai modelli o bollettini di pagamento precompilati.
4. Al contribuente che non versi entro le prescritte scadenze di cui al successivo articolo 32 le somme dovute è notificato, ai sensi dell'articolo 10, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione di sanzioni, oltre interessi, e in difetto si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo deceduto in corso d'anno per l'intera annualità per conto degli eredi, a condizione che la tassa sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che i contribuenti eredi comunichino all'Ufficio quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

Art. 32 – Scadenze di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni, le scadenze per il pagamento della TARI sono stabilite in quattro rate mensili di pari importo, ordinariamente la prima con scadenza alla data del 16 luglio, la seconda con scadenza il 16 agosto, la terza con scadenza il 16 settembre e la quarta con scadenza il 16 ottobre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 luglio.
2. Per comprovate esigenze potranno essere definite diverse scadenze con l'atto di approvazione della lista di carico annuale.

Art. 33 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), le altre norme legislative e

regolamentari vigenti applicabili, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, vela, volo, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei e pontili nautici;
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
- 07.1. Attività di Agriturismo
08. Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, case di accoglienza
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici, stazioni e spazi aeroportuali
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco